

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, volta ad uniformare la normativa riguardante l'irrogazione delle squalifiche per cumulo di ammonizioni in gare di Coppa Italia alle gare di spareggio-promozione dei campionati di Eccellenza;
- ritenuto opportuno un adeguamento normativo al comma 10.2 dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare il comma 10.2 dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato.

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Vecchio testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati</p> <p>10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di giustizia sportiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati</p> <p>10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, 5° capoverso, delle N.O.I.F., i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di giustizia sportiva.</p>

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro